SENTENZA INTERLOCUTORIA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 29 NOVEMBRE 1973 [1]

Antonio Gigante
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 31-71

Massime

Dipendenti — Invalidità — Accertamento — Procedimento — Commissione — Membri — Designazione del terzo medico — Disaccordo — Intervento della Corte (Statuto del personale, allegato II, art. 7, ultimo comma)

Secondo un'interpretazione analogica dell'allegato II, art. 7, ultimo comma, dello statuto del personale, spetta alla Corte procedere alla designazione del terzo medico della commissione d'invalidità, qualora i due medici già designati non riescano a giungere ad un accordo in proposito.

Nella causa 31-71,

ANTONIO GIGANTE, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, 11, rue de la Pépinière, con l'avv. Emile Drappier, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, 34 B IV, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Louis de la Fontaine, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto:

— la costituzione della commissione d'invalidità contemplata dall'art. 59, n. 3, dello Statuto;

1 — Lingua processuale: il francese.

— il versamento al ricorrente della somma di 90 391 FB, a titolo di rimborso delle spese mediche e farmaceutiche da lui sostenute,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: A. M. Donner, presidente di Sezione (relatore); R. Monaco e J. Mertens de Wilmars, giudici;

avvocato generale: G. Reischl,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della presente causa e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

Il ricorrente, assunto dalla Commissione delle Comunità europee nel 1960, svolge mansioni di vice-commesso, addetto a lavori di fotocopia su macchina Xerox 914.

Il 13 novembre 1962, mentre tornava dal lavoro, egli subiva un incidente automobilistico, in seguito al quale era costretto a sottoporsi a varie cure e doveva molto spesso assentarsi dal lavoro. Nel 1967 veniva costituita una commissione d'invalidità che, una volta superate alcune difficoltà, poteva presentare la propria relazione il 7 gennaio 1970. Secondo questo documento, il sig. Gigante non era colpito da invalidità permanente totale che lo rendesse inabile allo svolgimento delle mansioni corrispondenti ad un posto della sua carriera. Tuttavia, il dr. D'Avanzo, medico designato dal ricorrente come membro della commissione d'invalidità, si rifiutava di firmare la relazione e, il 12 febbraio 1970, esprimeva delle riserve nel senso che il suo paziente, benché il tasso d'invalidità non fosse elevato, non era assolutamente in grado di riprendere il lavoro svolto prima dell'infortunio.

Dopo il deposito della relazione, fra l'amministrazione e il ricorrente sorgevano delle divergenze circa la possibilità, per quest'ultimo, di riprendere il lavoro, la determinazione del tasso d'invalidità e il rimborso integrale delle spese mediche e farmaceutiche.

Il 17 febbraio 1971, l'interessato proponeva un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto, chiedendo:

1. in forza dell'art. 59 dello statuto: la nomina di una commissione d'invalidità;

2. in forza dell'art. 73, nn. 2, lettera c), e 3:

   a) il riconoscimento della sua invalidità permanente parziale;

b) il rimborso integrale delle spese mediche e farmaceutiche per una somma di 90 391 FB.

Con lettera 29 aprile 1971, il direttore dell'amministrazione e del personale comunicava al ricorrente ch'egli intendeva nominare una nuova commissione d'invalidità, avente composizione diversa dalla prima, il che implicava l'impegno del ricorrente a non designare nuovamente come membro il dr. D'Avanzo.

Il ricorrente, ritenendo che questa lettera non costituisse una risposta al suo reclamo del 17 febbraio 1971, ha proposto il presente ricorso, depositato in cancelleria il 16 giugno 1971.

Successivamente, la convenuta decideva di sottoporre di nuovo il caso del Gigante alla commissione d'invalidità contemplata dall'art. 59 dello statuto, commissione per la quale il ricorrente designava il dr. D'Avanzo e la Commissione il dr. R. de Marneffe.

Il procedimento dinanzi a questa Corte veniva però proseguito, dal momento che il ricorrente non si riteneva pienamente soddisfatto dalla costituzione della nuova commissione d'invalidità di cui faceva parte il dr. D'Avanzo.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 14 giugno 1972. In esito alla discussione orale, la Corte ha deciso di sospendere il procedimento in attesa della relazione della commissione d'invalidità.

Poiché le parti non sono riuscite a giungere ad un accordo, ai sensi dell'allegato II, art. 7, dello statuto de personale, circa la designazione del terzo medico, la commissione d'invalidità non ha potuto fino a questo momento essere costituita, ed è stato riaperto il procedimento dinanzi a questa Corte.

Le parti hanno svolto le loro osservazioni in merito al blocco della situazione nell'udienza del 24 ottobre 1973.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 novembre 1973.

II — Conclusioni delle parti

Nel ricorso, il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

I — annullare il silenzio-rifiuto opposto dall'autorità che ha il potere di nomina al ricorso gerarchico 17 febbraio 1971 (protocollato il 18 febbraio 1971);

II — annullare la decisione contenuta nella lettera 29 aprile 1971 del direttore dell'amministrazione e del personale, nella parte in cui s'impone al ricorrente di non designare il dr. D'Avanzo come membro della commissione d'invalidità, il che lede i diritti attribuiti ai dipendenti dall'art. 7 dell'allegato II dello statuto;

III — dichiarare e statuire che la convenuta deve fare il necessario per la convocazione della commissione d'invalidità di cui all'art. 59, n. 3, dello statuto, la quale dovrà

1. stabilire se il ricorrente è colpito da invalidità permanente totale, oppure solo parziale e tuttavia tale da renderlo incapace di svolgere le mansioni inerenti ad un posto della sua carriera;

2. determinare la percentuale d'invalidità, ai fini dell'applicazione dell'art. 73, n. 2, lettera c) dello statuto;

3. determinare, tenendo conto del contrasto esistente su questo punto, quali siano le cure di cui il ricorrente ha bisogno;

IV — condannare la convenuta a rimborsare al ricorrente, a norma dell'art. 73 dello statuto, le spese mediche e farmaceutiche, in particolare a versare al ricorrente fran-

chi belgi 90 391 pari al saldo dovutogli;

V — porre le spese a carico della convenuta.

Nella replica, il ricorrente ha rinunciato ai capi III e IV della domanda.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

I — dichiarare che la commissione d'invalidità costituita in seguito alla designazione del dr. Belenger da parte del presidente della Corte, nell'agosto 1971, è competente a pronunciarsi su tutti i punti che costituiscono oggetto del ricorso;

II — ordinare perciò a detta commissione di presentare la propria relazione nel più breve termine;

III — dare atto alla Commissione dell' eccezione ch'essa solleva contro la domanda di rimborso delle spese mediche formulata nel ricorso;

IV — di conseguenza, riservare la decisione su questo punto fino a che la parti abbiano avuto modo di determinare il proprio atteggiamento, in base alle conclusioni della commissione d'invalidità.

All'udienza del 24 ottobre 1973, le parti hanno chiesto alla Corte di ordinare la costituzione della commissione d'invalidità, riservandosi i provvedimenti necessari per farla funzionare.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La *convenuta* ha ricordato che l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso di sottoporre nuovamente il caso del Gigante alla commissione d'invalidità contemplata dall'art. 59 dello statuto. In forza dell'art. 7 dell'allegato II di questo, il presidente della Corte ha designato come membro della commissione, nell'agosto 1971, il dr. Belenger. Il ricorrente ha designato, a sua volta, il dr. D'Avanzo.

La commissione d'invalidità avrebbe dovuto stabilire:

a) se il ricorrente sia colpito da invalidità totale e permanente;

b) in caso negativo, se sia colpito da invalidità permanente parziale, che lo renda inabile allo svolgimento delle mansioni corrispondenti ad un posto della sua carriera;

c) inoltre, se detta invalidità permanente parziale derivi direttamente dall'infortunio subito dal ricorrente il 13 novembre 1962, e ciò al fine di determinare l'importo dell'indennità eventualmente spettantegli a norma dell' art. 73, n. 2, lettera c), dello statuto (dovrebbe essere, in tal caso, accertato il grado di invalidità permanente parziale derivante dall'infortunio);

d) eventualmente, la data di consolidamento delle lesioni dovute all'infortunio del 13 novembre 1962, qualora sia necessario continuare il trattamento medico dopo tale consolidamento;

e) se vi sia un rapporto di causalità tra l'infortunio e le spese mediche e farmaceutiche di cui viene chiesto il rimborso, e se tali spese ricadano sotto l'art. 73, n. 3, dello statuto (in caso negativo, dovrebbe procedersi alla ripartizione di tali spese secondo la loro origine).

La convenuta osserva che la Commissione d'invalidità non ha ancora iniziato i propri lavori, poiché il ricorrente non ha voluto autorizzare il dr. D'Avanzo a partecipare alle riunioni della commissione stessa.

Quanto alle spese di cui il ricorrente chiede il rimborso, la convenuta sostiene ch'esse ammontano a 58 109 FB, non già a 90 391 FB. Prima di decidere in merito alla domanda di rimborso, si dovrebbe comunque attendere la relazione della commissione d'invalidità per poter stabilire in qual misura dette spese dipendano direttamente dall'infortunio.

Da quanto precede risulterebbe che la convenuta ha accolto, per ciò che rientra nella sua competenza, tutte le richieste formulate nel ricorso. Questo sarebbe quindi divenuto privo di oggetto.

Il *ricorrente,* pur ammettendo che la Commissione delle Comunità europee è disposta a dargli soddisfazione su determinati punti, insiste affinché la convenuta dichiari formalmente di considerare nullo il silenzio-rifiuto opposto al ricorso gerarchico 17 febbraio 1971. Egli ritiene utile altresì che la convenuta annulli espressamente la decisione contenuta nella lettera 29 aprile 1971 del direttore dell' amministrazione e del personale, nella parte in cui si vieta al ricorrente di designare il dr. D'Avanzo come membro della commissione d'invalidità.

Secondo la *convenuta,* è ovvio che la decisione di procedere alla nomina di una nuova commissione d'invalidità, di cui faccia parte anche il dr. D'Avanzo, ha l'effetto di porre nel nulla sia il silenzio-rifiuto opposto al reclamo del 17 febbraio, sia la decisione del direttore dell' amministrazione e del personale che vietava la designazione del dr. D'Avanzo come membro della commissione d'invalidità.

All'udienza del 24 ottobre 1973, le parti sono state sentite in merito al blocco della situazione, determinato dal disaccordo tra il medico designato dal ricorrente e quello designato dalla convenuta circa la nomina di un terzo membro della commissione d'invalidità.

In diritto

1 Con atto depositato il 16 giugno 1971, il ricorrente chiede che vengano annullate varie decisioni, espressamente o tacitamente adottate dalla convenuta in merito alla costituzione della commissione d'invalidità di cui all'art. 59, n. 3, dello statuto del personale, e che venga ordinato alla convenuta di fare quanto è necessario per la convocazione di tale commissione.

2 Con lettere 29 settembre e 15 ottobre 1971, cui facevano seguito altre due lettere dell'11 gennaio 1972, indirizzate dal direttore generale del personale e dell'amministrazione ai medici dr. Belenger e dr. D'Avanzo, la convenuta iniziava il procedimento per la costituzione della commissione d'invalidità.

3 I compiti di questa commissione consistevano nello stabilire:

a) se il ricorrente sia colpito da invalidità totale e permanente;

b) in caso negativo, se sia colpito da invalidità permanente parziale, che lo renda inabile allo svolgimento delle mansioni corrispondenti ad un posto della sua carriera;

c) inoltre, se detta invalidità permanente parziale derivi direttamente dall' infortunio subito dal ricorrente il 13 novembre 1962, e ciò al fine di determinare l'importo dell'indennità eventualmente spettantegli a norma dell' art. 73, n. 2, lettera c), dello statuto (dovrebbe essere, in tal caso, accertato il grado di invalidità permanente parziale derivante dall'infortunio);

d) eventualmente, la data di consolidamento delle lesioni dovute all'infortunio del 13 novembre 1962, qualora sia necessario continuare il trattamento medico dopo tale consolidamento;

e) se vi sia un rapporto di causalità tra l'infortunio e le spese mediche e farmaceutiche di cui viene chiesto il rimborso, e se tali spese ricadano sotto l'art. 73, n. 3, dello statuto (in caso negativo, dovrebbe procedersi alla ripartizione di tali spese secondo la loro origine).

4 Con le suddette lettere, la Commissione soddisfaceva — per quanto era di sua competenza — le pretese del ricorrente.

5 Nel frattempo, il procedimento dinanzi a questa Corte veniva sospeso in attesa della relazione della commissione d'invalidità; questa, però, non poteva essere convocata, in quanto i medici designati rispettivamente dalla Commissione e dal ricorrente non riuscivano a giungere ad un accordo sulla scelta del terzo medico.

6 Durante l'udienza con cui si è riaperto il procedimento, l'agente della convenuta ha affermato che il procedimento di cui all'art. 59 dello statuto è bloccato a causa dell'atteggiamento assunto dal ricorrente e dal suo medico, creando una situazione in cui la Commissione è costretta a mantenere in servizio e retribuire il ricorrente, nonostante le ripetute assenze di questo, giustificate da certificati rilasciati da vari medici.

7 Stando così le cose, la convenuta, pur insistendo nella tesi che il ricorso iniziale è divenuto privo di oggetto, chiede alla Corte di adottare i provvedimenti necessari affinché la commissione d'invalidità di cui all'art. 59 dello statuto, con i compiti sopra definiti, possa essere effettivamente convocata.

8 Nella stessa udienza, il ricorrente ha ammesso che in realtà i due medici non riescono a mettersi d'accordo per la scelta del terzo medico, ed ha manifestato il proprio consenso a che la Corte adotti i provvedimenti necessari perché giunga a termine il procedimento relativo all'accertamento dell'invalidità.

9 Lo statuto non offre alcuna soluzione per le difficoltà denunciate dalle parti.

10 L'art. 7, ultimo comma, dell'allegato II contempla espressamente l'intervento del presidente della Corte di giustizia, in caso d'inerzia del dipendente interessato alla designazione di un medico; la norma non contempla però l'ipotesi dell'impossibilità di un accordo fra i due medici già designati, quanto alla nomina del terzo medico.

11 Poiché entrambe le parti hanno chiesto che il terzo medico venga designato dalla Corte, appare opportuna l'applicazione analogica dell'art. 7, ultimo comma, dell'allegato II dello statuto e l'adozione di provvedimenti che rendano possibile di condurre a termine il procedimento per accertare l'invalidità.

12 Prima di pronunciarsi in via definitiva, questa Corte deve quindi adottare i necessari provvedimenti.

13 Date le circostanze del caso, è opportuno ordinare che, qualora i medici designati dalle parti non abbiano provveduto, entro il 10 dicembre 1973, alla designazione di un terzo medico, questi verrà designato dalla Corte di giustizia (Prima Sezione), alla quale i due medici suddetti potranno presentare, per iscritto, osservazioni e suggerimenti entro la data del 17 dicembre 1973.

14 La Commissione d'invalidità dovrà presentare la propria relazione entro tre mesi dalla data in cui sarà stata costituita mediante designazione del terzo medico.

15 Qualora, nel frattempo, nuove difficoltà dovessero ostacolare il normale svolgimento dei lavori della commissione d'invalidità, le parti, questa commis-

sione, o i suoi membri, potranno rivolgersi a questa Corte, che si riserva di adottare i provvedimenti necessari.

Sulle spese

16 Va riservata la decisione sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale, in ispecie l'art. 7 dell'allegato II,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunziandosi in via interlocutoria, ordina:

1° Qualora i medici designati dalle parti non abbiano provveduto, entro il 10 dicembre 1973, alla designazione di un terzo medico, questi verrà designato dalla Corte di giustizia (Prima Sezione), alla quale i due medici suddetti potranno presentare, per iscritto, osservazioni e suggerimenti entro la data del 17 dicembre 1973.

2° La commissione d'invalidità dovrà presentare la propria relazione entro tre mesi dalla data in cui sarà stata costituita mediante designazione del terzo medico.

3° Qualora, nel frattempo, nuove difficoltà dovessero ostacolare il normale svolgimento dei lavori della commissione d'invalidità, le parti, questa commissione, o i suoi membri, potranno rivolgersi a questa Corte, che si riserva di adottare i provvedimenti necessari.

4° A ciascuno dei medici già nominati membri della commissione d'invalidità sarà inviata copia della presente sentenza.

Donner Monaco Mertens de Wilmars

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 novembre 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
R. Monaco

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 15 NOVEMBRE 1973 [1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

La causa nella quale devo oggi esprimere il mio parere riguarda le conseguenze di un infortunio subito dal sig. A. Gigante, dipendente della Commissione.

All'esposizione dei fatti, che nel frattempo sono diventati abbastanza complessi, vorrei premettere quanto segue.

Il Gigante veniva assunto dalla Commissione delle Comunità europee nel 1960. Dopo l'emanazione dello statuto del personale, egli veniva nominato in ruolo, con effetto dal 1° gennaio 1962. Dapprima era addetto, come ausiliario, al servizio «riproduzione documenti»; poi dal 1° giugno 1964, veniva inquadrato al grado C 4, con la qualifica di vice-commesso, presso la direzione generale personale e amministrazione, in cui pare si dovesse occupare di lavori di fotocopia.

Il 13 novembre 1962, mentre tornava a casa dal lavoro, il Gigante subiva un incidente automobilistico, in seguito al quale risultava, in un primo momento, inabile al lavoro fino al 2 gennaio 1963; poi, nel corso dello stesso anno, in considerazione delle cure mediche che si rendevano ancora necessarie, lavorava seguendo un orario ridotto. Il 18 dicembre 1963, il medico di fiducia della Commissione accertava che il ricorrente era in grado di eseguire lavori di fotocopia, a condizione di potersi sedere durante le pause del lavoro. In quel momento, e successivamente, egli continuava — a quanto pare — il trattamento medico.

Anche per il Gigante, la Commissione, che — com'é noto perché se ne è parlato in altre cause — ha contratto un'assicurazione contro gli infortuni dei propri dipendenti, si rivolgeva alla competente compagnia assicuratrice. Nel gennaio 1965, questa le comunicava che, secondo quanto constatato dal proprio medico di fiducia, le lesioni subite dal Gigante erano completamente guarite, senza lasciare postumi che giustificassero il riconoscimento dell'inabilità al lavoro. Questo parere era condiviso dal medico di fidu-

1 — Traduzione dal tedesco.